



# Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

**AUTORIZZAZIONE N. 576 / 2019**

**OGGETTO: DITTA ECO RENDERING SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FENEGRÒ, VIA BERINA 5/A E IMPIANTO SITO IN FENEGRÒ, VIA BERINA 4. MODIFICA D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N.65/A/ECO DEL 14/11/2012 E S.M.I., RILASCIATO AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..**

## IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 e successivi Regolamenti attuativi;
- Il Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 e s.m.i. e successivi Regolamenti attuativi;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. n.123 del 19 maggio 2016;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. n. 3934 del 6 agosto 2012;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010.

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n.160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATI:

- il provvedimento dirigenziale n. 65/A/ECO del 14/11/2012 di questa Provincia con il quale è stata rinnovata l'AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 11170 del 05/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta ECO RENDERING SRL per l'impianto in Comune di Fenegrò, via Berina n.4;
- il provvedimento dirigenziale n. 7/A/ECO del 1/02/2013 di questa Provincia con il quale è

stata riesaminata la suddetta AIA e interamente sostituito l'allegato tecnico alla medesima, lasciando invariati i termini di validità indicati nel PD n. 65/A/ECO del 14/11/2012;

- il provvedimento dirigenziale n. 140/A/ECO del 02/05/2016 di questa Provincia di modifica non sostanziale della suddetta AIA (nuova linea aspirazione aria comburente da inviare al cogeneratore);
- l'atto [prot. 1299 del 19/02/2019](#) del SUAP di Lomazzo di modifica non sostanziale dell'AIA e successiva rettifica (nuovo punto emissivo E1bis per biofiltro);
- il ricorso, numero di registro generale 2181 del 2013, proposto da ECO RENDERING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore contro la Provincia di Como per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi dei provvedimenti dirigenziali n.7/A/ECO del 01/02/2013 e n. 65/A/ECO del 14/11/2012 richiamati ai punti precedenti, nonché della nota prot.17621 del 02/05/2013 con la quale è stata dichiarata non accoglibile la proposta tecnica presentata dall'Azienda di cui trattasi in ordine al prescritto quadro emissivo;
- la sentenza del TAR Lombardia n.01172/2018 del 02/05/2018 che, accogliendo il suddetto ricorso proposto da ECO RENDERING SRL, al punto 2.2 stabilisce quanto segue: *"In definitiva, il presente ricorso deve essere accolto, per le ragioni sopra indicate, con conseguente annullamento delle prescrizioni tecniche impugnate e salvo ovviamente il potere dell'amministrazione di fissare limiti di emissione anche più severi di quelli vigenti, purché nel rispetto dei criteri indicati nella presente sentenza. Preme ancora rilevare, quanto agli effetti della presente sentenza, che per effetto dell'annullamento suindicato e in attesa di nuove determinazioni dell'amministrazione, dovranno trovare immediata applicazione all'impresa ricorrente i limiti di emissione previsti dalla DGR 6501/2001, non essendo ovviamente immaginabile che, a fronte dell'annullamento giurisdizionale, non sussistano più limiti all'emissione per l'impianto di cui è causa."*;
- le modifiche apportate alla normativa nazionale dal D.M. n.123 del 19 maggio 2016 *"Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*;
- le modifiche apportate alla normativa regionale per quanto attiene ai valori limite alle emissioni degli impianti di produzione di energia con l'entrata in vigore della DGR 3934/2012 che ha sostituito l'allegato C alla DGR 6501/2001;
- le indicazioni fornite da Regione Lombardia con nota n.14974 del 09/05/2019, in merito all'applicabilità della DGR 3934/2012 agli impianti di produzione di energia alimentati a grassi di origine animale;

RILEVATA la necessità di adeguare l'atto autorizzativo di AIA, limitatamente agli aspetti inerenti l'esercizio dell'impianto di cogenerazione, ai disposti della DGR 3934/2012 nonché ai requisiti di cui all'Allegato X alla Parte quinta del D.lgs 152/06 s.m.i. Parte II Sez.4 *"Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo"*, in ottemperanza al dispositivo della citata sentenza TAR e nel rispetto delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con nota n.14974 del 09/05/2019.

RICHIAMATA la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di modifica dell'AIA di cui alla nota provinciale prot. 28880 del 24/07/2019.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda di cui trattasi, pervenuta via PEC agli atti provinciali in data 05/08/2019, in riscontro alla richiesta formulata da questo Settore contestualmente all'avvio del procedimento;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- la descrizione delle modifiche apportate d'ufficio all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- nel quadro prescrittivo del medesimo allegato A i limiti emissivi del cogeneratore (E5) sono

stati adeguati nel rispetto delle intervenute modifiche alla normativa nazionale e regionale in materia di impianti per la produzione di energia alimentati a grassi di origine animale;

- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06
- le condizioni di esercizio dell'installazione e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n. 7/A/ECO del 1/02/2013 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in comune di Fenegrò, Via Berina n.4 gestito dalla Società ECO RENDERING SRL, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'allegato tecnico al P.D. n.7/A/ECO del 1/02/2013 e s.m.i. che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio del P.D. n.65/A/ECO del 14/11/2012;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

#### **DISPONE**

La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

#### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso

amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 12/08/2019

IL DIRIGENTE  
BINAGHI FRANCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Allegato A - modifica d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 65/A/ECO del 14/11/2012 e s.m.i..**

**Ditta:** Eco Rendering Srl

**Sede legale:** Comune di Fenegrò, Via Berina 5/A

**Ubicazione impianto:** Comune di Fenegrò, Via Berina 4

**1. Descrizione della modifica.**

Le modifiche apportate d'ufficio consistono in:

- aggiornamento del quadro descrittivo dell'impianto di cogenerazione alla luce delle modifiche impiantistiche intervenute (provenienza aria comburente), dei chiarimenti forniti dall'Azienda con nota pervenuta in data 05/08/2019 (dati di portata e utilizzo olio vegetale) e dei contenuti delle relazioni di visita ispettiva di ARPA;
- adeguamento del quadro prescrittivo per quanto concerne gli aspetti inerenti l'esercizio dell'impianto di cogenerazione ai disposti della DGR 3934/2012, nonché ai requisiti di cui all'Allegato X alla Parte quinta del D.lgs 152/06 s.m.i. Parte II Sez.4 "*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*".
- Modifica del piano di monitoraggio per l'emissione E5.

**2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale**

2.1 La descrizione dell'impianto di cogenerazione riportata al capitolo B.4 "Cicli produttivi" è aggiornata come segue:

**Impianto di cogenerazione**

Si tratta di un motore diesel con potenza termica nominale di 2,406 MWt e potenza elettrica di 0,992 MWe. La realizzazione dell'impianto di cogenerazione è stata autorizzata con PAS (Determinazione n.171 del 30/03/2012 del Comune di Fenegrò).

L'alimentazione del motore prevede l'utilizzo di grasso animale (biomassa liquida), così come definito dalla norma UNI TS 11163 (classe B). Gli oli utilizzati per il funzionamento del motore (combustibile, lubrificante e di pulizia) sono stoccati in tre serbatoi posti sul retro del cogeneratore sotto tettoia e con bacino di contenimento. La temperatura della testata del motore è rilevata in continuo per assicurarsi del buon funzionamento del motore. Durante il corretto funzionamento del motore la temperatura allo scoppio è di 1440°C e la pressione è di 1.169,5 bar. La temperatura del gas di scarico varia da 300 a 370°C.

L'aria proveniente dall'aspirazione del deposito mezzi è utilizzata come aria comburente nel motore.

Allo scopo di ridurre il contenuto di ossidi di azoto negli effluenti gassosi, a valle del motore è posta un'unità De-NOx in cui viene impiegata una soluzione di urea come reagente di catalisi, alimentata da un serbatoio principale da 30 mc. Il dosaggio dell'urea non avviene in modo automatico al variare della concentrazione degli ossidi di azoto nei fumi di combustione, ma può essere settato in base alle verifiche analitiche svolte annualmente sull'emissione E5 in considerazione dei risultati ottenuti. Immediatamente a monte del reattore, il collettore principale sfocia in una camera di conversione dove viene iniettata la soluzione di urea per la produzione dell'ammoniaca, necessaria alla conversione degli ossidi di azoto. Alla temperatura dei fumi (300-370°C) la soluzione di urea si decompone in ammoniaca e anidride carbonica. L'urea viene dosata in quantità inferiore allo stechiometrico per evitare che vi sia emissione di ammoniaca non reagita dal camino.

All'uscita della camera di conversione è posto il reattore vero e proprio, costituito da un raccordo divergente per il rallentamento dei fumi, seguito da un letto catalizzatore, composto da moduli prismatici ceramici tipo "honeycomb" a base di biossido di titanio e pentossido di vanadio.

All'uscita del reattore vi è un secondo raccordo per convogliare i flussi depurati all'unità di recupero termico mediante una caldaia a tubi di fumo che consente di produrre fino a 450 Kg/h di vapore



saturo a 10 bar, garantendo una riduzione del consumo di combustibile impiegato al termodistruttore e alla caldaia per la produzione di vapore.

Le principali caratteristiche tecniche dell'impianto di cogenerazione sono di seguito riportate:

Tipo di macchina	Motore endotermico produzione energia elettrica con recupero di calore
Anno installazione	2012
Tipo di impiego	Produzione di vapore
Rendimento minimo garantito	85%
T fumi camera di combustione	1.440 °C
T fumi in uscita	180-350 °C
Tempi di avvio e fermata	istantanei
Sigla emissione in atm	E5
Sistema di abbattimento	unità De-NOx
Portata max esercizio	4.500 Nmc/h (senza recupero calore)
Portata di progetto	6.308 Nmc/h

2.2 Nella Tabella C 1.2/a al capitolo C.1.2 “Sistemi di abbattimento e di contenimento” sono corretti i valori di portata dell'emissione E5:

**Tabella C1.2/a – Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera**

Sigla emissione	E1	E1bis	E3	E5
<b>Portata di esercizio (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	14.400	18.900	14.350	<b>4.500 (senza recupero calore)</b>
<b>Portata max di progetto (m<sup>3</sup>/h)</b>	16.000	21.000	28.000	<b>6.308 Nm<sup>3</sup>/h</b>
<b>Tipologia sistema di abbattimento</b>	Abbattitore ad umido triplo stadio	Biofiltro	Termodeodoratore (Termodistruttore)	De-Nox
<b>Inquinanti abbattuti</b>	PTS, aldeidi	PTS, aldeidi, TOC, H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> , emissioni odorogene	COV	NOx, NH <sub>3</sub>
<b>Rendimento medio garantito (%)</b>	80%	95%	90%	85%
<b>Rifiuti prodotti dal sistema</b>	400-500 kg/g	1 m <sup>3</sup> /g di percolato	0	1.000 kg/a
<b>Riciclo effluente idrico</b>	75 mc/h	-	NO	N.A.
<b>Perdita di carico</b>	Nd	Nd	NO	200 mm c.a.
<b>Consumo d'acqua (m<sup>3</sup>/h)</b>	0,01 m <sup>3</sup> /h	2-5 m <sup>3</sup> /g	NO	~ 16 l/h (per sciogliere l'urea al 40%)
<b>Gruppo di continuità</b>	SI	NO	NO	NO
<b>Sistema di riserva</b>	NO	NO	NO	NO
<b>Trattamento acque e/o fanghi di risulta</b>	Smaltimento esterno	Smaltimento esterno	NO	N.A.
<b>Manutenzione ordinaria</b>	2 ore/sett	1-2 ore/sett	1 ora/sett	10 ore/anno
<b>Manutenzione straordinaria</b>	10 ore/anno	5 ore/anno	40 ore/anno	Non definibile
<b>Sistema di monitoraggio in continuo</b>	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente

2.3 Il paragrafo E.1 “Aria” è modificato come segue:**E.1.1 Valori limite di emissione**

Nella tabella sottostante si riportano i limiti per le emissioni in atmosfera:

**Tabella E.1.1 – Valori limite per le emissioni**

SIGLA EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA DI PROGETTO m <sup>3</sup> /h	PORTATA DI ESERCIZIO Nm <sup>3</sup> /h	DURATA h/gg	INQUINANTI	VALORI LIMITE mg/ Nm <sup>3</sup>	
	Descrizione					Fino al 31/12/2019*	Dal 01/01/2020*
E1bis***	Aria ambiente locale materie prime e frantumazione Sist. Abbatt.: Biofiltro	21.000	18.900	24	PTS	10	
					aldeidi	20	
E4	E1 - Cappe e aria ambiente locale cottura Sist. Abbatt.: scrubber triplostadio	16.000	14.400	9-10	PTS	10	
					aldeidi	20	
	E3 - Cappe locale cottura e vapori cuocitore Sist. Abbatt.: postcombustore	28.000	14.350	7	PTS	10	
					CO	100	
					NH <sub>3</sub>	5	
					NO <sub>x</sub>	350	
					COT (con FID)	50	
						Fino al 31/12/2019*	Dal 01/01/2020*
E5	Cogeneratore – aria proveniente dal deposito automezzi	6.308 Nm <sup>3</sup> /h	4.500 (senza recupero calore)	24	NO <sub>x</sub> + NH <sub>3</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	/
					NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	/	<b>200</b> fino al 31/12/2020 <b>100</b> dal 01/01/2021
					NH <sub>3</sub>	/	5
					CO	300	100
					SO <sub>2</sub> **	/	50
					COT	/	50
					PTS	/	20
					HCl**	/	5

\* I valori limite sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 5% in volume

\*\* Fino al 31/12/2019 il valore limite si intende rispettato utilizzando combustibile con contenuto di zolfo <0,2%; dal 01/01/2020 il valore limite si intende rispettato se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo ridotto (come H<sub>2</sub>S) < 0.1% v/v;

\*\*\* PER L'EMISSIONE E1BIS DOVRANNO ESSERE PRESI A RIFERIMENTO I SEGUENTI VALORI GUIDA, NON PRESCRITTIVI, CHE RAPPRESENTANO PARAMETRI DI CONTROLLO DEL BUON

**FUNZIONAMENTO DEL BIOFILTRO:**

TOC 50 mg/Nmc; H<sub>2</sub>S 5 mg/Nmc; NH<sub>3</sub> 5 mg/Nmc; emissioni odorogene 500 UO/m<sup>3</sup> (valore determinato sulla base dei dati delle campagne olfattometriche e della % di rendimento medio garantito del biofiltro dichiarato dall'Azienda). I dati rilevati in occasione delle analisi annuali dovranno essere confrontati con tali valori.

**E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo**

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
4. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
5. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
  - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15° K e 101,323 kPa);
  - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
  - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
  - f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove

E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge

E<sub>m</sub> = Concentrazione misurataO<sub>m</sub> = Tenore di ossigeno misurato

O = Tenore di ossigeno di riferimento

6. Si ritiene utile la rilevazione dei dati climatici rilevati dalle centraline meteo, per quanto concerne le molestie olfattive al fine di avere un quadro della direzionalità dei venti. Il Gestore dovrà fornire ad ARPA i suddetti dati con una frequenza indicata nel Quadro F, allegando anche il certificato di taratura della centralina e il programma di manutenzione della stessa.

**E.1.3 Prescrizioni impiantistiche**

7. Tutti i sistemi adottati per il contenimento delle emissioni in atmosfera devono rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla D.G.R. 30 maggio 2012, n. XI/3552 o garantire prestazioni ambientali almeno equivalenti a quelle riportate nella medesima delibera.
8. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro secondo l'art.270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione all'Autorità Competente.
9. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.





10. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

11. La lavorazione del materiale, intendendosi come inizio della lavorazione l'approvvigionamento del materiale al cuocitore, **potrà essere effettuata per non più di 16 h/giorno**, salvo i casi di carattere eccezionale sotto specificati **che rendano necessario e indispensabile il protrarsi delle lavorazioni oltre le 16 h/g**:

- a. carichi straordinari disposti dall'autorità competente per ragioni di ordine sanitario;
- b. nelle seguenti giornate (aventi carattere prefestivo) qualora il cuocitore sia già in funzione, fino all'esaurimento del materiale conferito: 5 gennaio, vigilia di Pasqua, 24 aprile, 30 aprile, 1 giugno, 14 agosto, 31 ottobre, 7 dicembre, 24 dicembre e 31 dicembre;
- c. in caso di operazioni di manutenzione straordinaria agli impianti o particolari fermi agli impianti della Società o di altre società che si occupano di raccolta e trasformazione di prodotti animali.**

Nei casi di cui sopra il Gestore dovrà provvedere a comunicare preventivamente e comunque non appena a conoscenza della circostanza, ad ARPA e all'autorità competente, il protrarsi della lavorazione **oltre le 16 h/g. Il Gestore dovrà compilare, e tenere costantemente aggiornato, un apposito registro giornaliero sul quale riportare gli orari di inizio e fine lavorazione da tenere a disposizione degli Enti di controllo.**

**Nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'Azienda in fase di esercizio degli impianti, ferme restando le modalità operative contenute nella DGR n.3018 del 15.02.2012, l'Autorità competente si riserva la facoltà di rivalutare la presente prescrizione.**

12. Fermo restando che dovrà essere garantita la lavorazione di tutto il materiale conferito entro e non oltre le 24 h dal ricevimento, il materiale conferito entro le ore 17:00 dovrà essere lavorato in giornata nel momento in cui, entro tale ora, si sia raggiunto un quantitativo minimo di 20.000 kg.

Se tale quantitativo non sarà raggiunto, il Gestore effettuerà le opportune valutazioni sul carico pervenuto per attivare comunque la lavorazione, oppure tale materiale dovrà essere stoccato nella vasca di raccolta, garantendo che non vi sia fuoriuscita di emissioni odorigene dal capannone di stoccaggio.

Durante lo stoccaggio in vasca dovrà essere attivato l'impianto di aspirazione del locale materia prima con convogliamento al punto E1bis e/o eventuali ulteriori presidi esistenti atti a garantire quanto sopra prescritto.

In caso di stoccaggio dovuto ai seguenti motivi:



- a) guasto agli impianti;
- b) eventi eccezionali;
- c) stoccaggio prima delle 17:00 qualora il materiale non abbia raggiunto il quantitativo minimo sopra indicato;
- d) stoccaggio fra le 17:00 e la ripresa produttiva del mattino successivo del materiale conferito nella fascia oraria 17.00-21.00;

il Gestore dovrà compilare, e tenere costantemente aggiornato, un apposito registro sul quale riportare la data, i quantitativi pervenuti nelle varie fasce orarie e la motivazione dello stoccaggio (come da punto F.4).

Lo stoccaggio del materiale è permesso esclusivamente per le casistiche di cui sopra (punti a), b), c) d)).

13. Le operazioni di carico delle farine dovranno avvenire esclusivamente all'interno dell'area indicata (vedi planimetria allegata). Tale area dovrà essere separata da quella di accumulo dei materiali mediante paratia fissa, garantendo che non vi sia fuoriuscita di emissioni odorigene all'esterno del perimetro dello stabilimento anche mediante l'utilizzo di veicoli con idonei sistemi di rapida ed efficace copertura.
14. Tutti i generatori di potenzialità tale da essere soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di un sistema di controllo della combustione ai fini di ottimizzarne i rendimenti; tale sistema, da installare solitamente all'uscita della camera di combustione, deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (CO o CO+H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> e temperatura), ai fini della regolazione automatica della stessa.
15. Gli impianti di produzione di energia esistenti dovranno essere adeguati a quanto stabilito nell'allegato alla DGR 3934/2012 entro il 31 dicembre 2019. Fino a tale data continua ad applicarsi quanto già riportato in AIA.
16. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

#### **E.1.4 Prescrizioni generali**

1. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs 152/06.
2. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti" (art. 3, c. 4, d.p.r. 322/71). Nel caso in cui ciò non avvenga, il refluo dovrà essere smaltito come rifiuto associandolo a specifico codice CER previa caratterizzazione dello stesso prima del primo smaltimento.
3. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
4. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.



5. La criticità di maggior rilievo è rappresentata dal problema del controllo degli odori che si sviluppano dal processo, problema che accomuna questa tipologia di attività e di non sempre facile risoluzione vista anche, nel caso specifico, la vicinanza di abitazioni. Per questo motivo:
  - gli impianti di abbattimento, con ciclo ad umido, devono entrare in esercizio prima della produzione (almeno 30 minuti) e fermarsi dopo la fine della produzione per un tempo di almeno 2 ore e comunque adeguato per trattare tutti i residui che potrebbero causare emissioni odorogene.
  - L'aspirazione dell'aria del locale materia prima, collegata all'impianto di biofiltrazione, dovrà funzionare in continuo 24/24h indipendentemente dalla presenza in vasca del materiale da lavorare.
  - Fatto salvo quanto indicato nel Piano di monitoraggio le campagne olfattometriche dovranno essere effettuate anche nel caso di eventuali variazioni di destinazione d'uso dell'area circostante il complesso, oppure in seguito a modifiche impiantistiche significative e/o variazione delle sostanze utilizzate.
6. Per gli impianti di abbattimento ad umido (scrubber) deve essere garantito il funzionamento anche in assenza di fornitura di energia elettrica di rete.

#### **IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI EMISSIONE O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI:**

7. Il Gestore, almeno **15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi od oggetto di modifica, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:

- o descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- o indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. **Entro 20 giorni dalla data di messa a regime** degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
  - o Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
  - o gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I punti di misura e



campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

9. L'utilizzo del grasso animale come combustibile è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., parte II, sez.4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo", di seguito richiamate:

- il grasso di origine animale deve essere qualificato dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato;
- siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
- il materiale rispetti i valori limite previsti dalla seguente tabella:

**Tabella E.6 – Proprietà chimico-fisiche del grasso di origine animale ai fini del suo utilizzo come combustibile**

Proprietà	Unità di misura	Valori limite	Metodi di prova
Densità a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	850-970	ISO 6883
Densità a 60°C	Kg/m <sup>3</sup>	820-940	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 °C	cST	Max. 100	UNI EN ISO 3104
Contenuto di acqua	% m/m	Max. 1	UNI EN ISO 12937
Ceneri	% m/m	Max. 0.05	ISO 6884
Sedimenti totali	mg/Kg	Max. 1.500	ISO 10307-1
P.C.I.	Mj/Kg	Min. 33	ASTM-D 240
Punto di infiammabilità	°C	Min. 120	ISO 15267
Stabilità all'ossidazione 110°C	H	Min. 4	ISO 6886
Residuo carbonioso	% m/m	Max. 1,5	UNI EN ISO 10370
Acidità forte (SAN)	(mgKOH/g)	LR	ASTM-D 664
Zolfo	mg/Kg	Max. 200	UNI EN ISO 20884
Solventi organici clorurati	mg/Kg	LR	EN ISO 16035
Solventi idrocarburici (Esano)	mg/Kg	Max. 300	UNI EN ISO 9832

LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato

- l'alimentazione del combustibile deve essere automatica.

2.4 La tabella F.3.4 è modificata come segue:

### Monitoraggio dei punti di emissione in atmosfera

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

**Tabella F.3.4 – Inquinanti monitorati**

	E1	E1bis	E3	E5 <sup>1</sup>	Tempistica di controllo	Metodi
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )		X*	X	X	Annuale	M.U. 632 Manuale 122
Monossido di carbonio (CO)			X	X	Annuale	Metodo interno a celle elettrochimiche
COT (con FID)		X*	X	X	Annuale	UNI EN 13526
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )			X	X	Annuale	Metodo riportato nel DM del 25 agosto 2000
Polveri (PTS)	X	X	X	X	Annuale	UNI EN 13284-1 o 2
Aldeidi	X	X			Annuale	Metodo UNICHIM 487 / NIOSH 2016



	E1	E1bis	E3	E5 <sup>1</sup>	Tempistica di controllo	Metodi
H <sub>2</sub> S		X*			Annuale	M.U. 632 Manuale 122
SO <sub>2</sub>				X	Annuale	UNI 9967 UNI 10393
HCl				X	Annuale	
Emissioni odorigene		X*			Annuale	<b>UNI EN 13725</b>

\* Per confronto con valori guida

<sup>1</sup> Nel 2019 il monitoraggio sarà effettuato sui parametri soggetti a limite ai sensi della DGR 6501/2001, ovvero: NO<sub>x</sub> + NH<sub>3</sub> e CO; a partire dal 2020 secondo quanto riportato in tabella F.3.4